



COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROV. DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

COD. 043011

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA NUMERO	30	Del	19-12-12
-----------------	----	-----	----------

OGGETTO	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.
---------	--

L'anno **duemiladodici** il giorno **diciannove** del mese di **dicembre**,
alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione, che é stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno **06-07 giugno 2009** in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

OTTAVI GIAMMARIO	A	SPE' DANIELE	A
PIERONI ERMANNO	P	GIACINTI MICAELA	P
MICUCCI ERMANNO	A	PAZZELLI MORGAN	P
BOZZI PIERGIUSEPPE	P	CUTRINI DAMIANO	P
GIOVANNINI STEFANO	A	ANSOVINI LUCA	A
MERCORELLI ANTONELLA	A	MAURIZI ORELIA	P
FELICIOTTI GIUSEPPINA	P		

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[6] Presenti n.[7]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
Sig. DOTT.SA SERAFINI GIULIANA
Assume la presidenza il Sig. PIERONI ERMANNO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

GIACINTI MICAELA
PAZZELLI MORGAN
MAURIZI ORELIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L.135/2012 testualmente recita:

“ 1. All'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

“27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.”

b) il comma 28 è sostituito dal seguente:

“28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.”;

c) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente:

“28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 117, lettera a), dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148”;

d) il comma 30 è sostituito dal seguente:

“30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della

normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.”;

e) il comma 31 è sostituito dai seguenti:

“31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.

31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131”. “ ecc.....

Preso atto che, ai sensi della normativa sopra citata il legislatore ha:

- a) reso immediatamente operativo l'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali, per i comuni fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità Montane,
- b) ha rinviato alla regione l'obbligo di individuare l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento delle stesse;
- c) previsto che, in ogni caso, anche in assenza di una disciplina regionale, i comuni devono assicurare l'esercizio in forma associata di almeno tre funzioni fondamentali entro la fine del 2012 e di tutte le altre, ad esclusione di quella relativa ai servizi demografici, entro la fine dell'anno 2013;

Atteso:

- che questo Comune avendo una popolazione residente inferiore ai 1.000 abitanti e precisamente n. 545 al 31.12.2011 è soggetto all'obbligo di gestire in forma associata le funzioni previste dalla normativa citata;

- che la funzione di cui alla lettera f) del vigente art. 14 comma 27 del D.L. 78/2010 ovvero l'organizzazione e la gestione dei servizi di RACCOLTA, AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E LA RISSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI si può considerare già associata in quanto questo Ente ha aderito con propria deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 08.09.2012 all'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) soggetto giuridico istituito dalla L.R. 25.10.2011 n. 18, in attuazione dell'art. 1 quinquies del D.L. 2/2010 convertito in legge 42/2010 a seguito della soppressione degli ATO di cui all'art. 201 del Codice ambientale (D.Lgs. 156/2006), a cui partecipano obbligatoriamente e mediante convenzione tutti i comuni e la Provincia appartenenti all'ambito ottimale, dove l'ambito ha territorio coincidente con il territorio provinciale;

- che tra i compiti della nuova ATA stabiliti dall'art. 7, comma 4° della L.R. 24/2009, così come modificata dalla L.R. 18/2011 rientrano tra l'altro:

“a) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;...

d) l'affidamento, secondo le disposizioni statali vigenti, del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ATO;..

i) l'approvazione della Carta dei Servizi;..

l) la determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs. 152/2006;..”;

- che la Regione Marche, appositamente interpellata sull'argomento relativo alla validità dell'adesione all'ATA quale funzione associata ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010 citato, con nota del 10/12/2010 prot. n. 821080, la P.F. Relazioni con gli Enti locali, si è espressa positivamente affermando che “l'ATA è il mezzo per l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative in materia di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni in perfetta coerenza con gli obiettivi della normativa statale, anche la più recente, al fine della riduzione della spesa pubblica tramite la gestione associata delle funzioni locali..”, Infine in merito alla funzione dell'ATA relativa alla “determinazione della tariffa”, ma non quella della “gestione della riscossione”, nella citata risoluzione la Regione precisa che ora l'art. 14 del D.L. 6/2011 n. 201 ha stabilito che “A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione dei diritti di esclusiva..”. Continua la Regione dicendo che con l'individuazione della nuova TARES quale tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ovvero la tariffa, con natura di corrispettivo e alla luce del nuovo assetto normativo si deve ritenere che i singoli comuni che fanno parte dell'ATA determineranno la TARES, mentre la riscossione dei relativi tributi rientra tra le funzioni fondamentali dell'ATA;

- che a seguito di incontri con gli amministratori dei comuni di Belforte Del Chienti, Serrapetrona, Caldarola e Camporotondo di Fiastrone, che da diversi anni stanno portando avanti diverse forme collaborative a vario titolo, è emersa la volontà di procedere, entro il 31.12.2012, ad assicurare anche le funzioni fondamentali di cui alle lettere c) ed e) del vigente art. 14, comma 27 del D.L. 78/10 ovvero la protezione civile ed il catasto

Preso atto:

-che le forme attraverso le quali può essere garantito lo svolgimento in forma associata delle funzioni sono: o la costituzione di unione dei comuni o la stipula di convenzione tra enti, di cui all'articolo 30 del medesimo decreto n° 267 del 2000;

-che l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, testualmente recita:

Art. 30 – Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra enti locali, previa statuizione di un disciplinate-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Ritenuto: che la convenzione, da approvare ai sensi del citato art.30, sia la forma più snella e semplice da adottare in questo momento;

Visto l' allegato schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale inerente la PROTEZIONE CIVILE, condiviso dai comuni interessati;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che ha dato il seguente risultato:

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente ed accertata dagli scrutatori:

Presenti	7	Votanti	7	Astenuti	0	Contrari	0	Favorevoli	7
Unanimità, espressi in forma palese, per alzata di mano.									

DELIBERA

1)La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di gestire in forma associata con i Comuni di Belforte Del Chienti, Camporotondo di Fiastone, Caldarola e Serrapetrona, mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in attuazione dell'art. 14, , del decreto legge 31 maggio 2010, n°78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n° 122, così come modificato da ultimo dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, la funzione fondamentale relativa alla: PROTEZIONE CIVILE

3) di approvare l'allegata convenzione per l'esercizio associato della suddetta funzione fondamentale, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che sarà compito del Sindaco procedere alla sottoscrizione della stessa;

4) di dare atto che la funzione di cui alla lettera c) del vigente art. 14, comma 27 del D.L. 78/10, ovvero IL CATASTO, ad eccezioni delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente, è stata associata con i comune Belforte Del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Caldarola e Serrapetrona, giusta convenzione approvata con atto del Consiglio Comunale n. 31 assunto in data odierna da questo consesso;

5) di dare atto che la funzione di cui alla lettera f) del vigente art. 14 comma 27 del D.L. 78/2010 ovvero l'organizzazione e la gestione dei servizi di RACCOLTA, AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E LA RISSOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI è, come esplicitato nelle premesse, già associata avendo questo Comune aderito all'ATA, di cui all'art. 7, comma 4, della L.R. 24/2009 e s.m.i.

Inoltre, in relazione all'urgenza che riveste l'adozione del presente provvedimento, con pari voto unanime verbalmente reso,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000 dopo separata ed unanime votazione.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno duemiladodici, il giorno... (...) del mese di ..., in ... nella residenza municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge, tra

- il Comune di CALDAROLA , in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;

- il Comune di BELFORTE DEL CHIANTI, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di SERRAPETRONA, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di CAMPOROTONDO DI FIASTRONE, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di CESSAPALOMBO, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;

premesse:

- che la Legge 24.02.1992 n. 225, ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, consentendo l'attuazione della pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale;
 - che il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della legge 225/1992 è "autorità comunale di protezione civile" e, in quanto tale, assume la direzione e il coordinamento degli interventi necessari nel territorio comunale;
 - che il D.Lgs. 112/1998 ha accentuato il decentramento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, affidando in particolare ai Comuni l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
 - che la Regione Marche ha approvato in data 11 dicembre 2001 la legge n. 32 "Sistema regionale di protezione civile" - indicando all'art. 14 i seguenti compiti dei comuni:
 - a) raccolta dei dati utili per l'elaborazione del piano comunale di previsione e prevenzione e per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali;
 - b) collaborazione all'attuazione degli interventi previsti nei piani regionali e provinciali di cui alla lett. a);
 - c) adozione, nell'ambito delle proprie competenze, delle misure necessarie per fronteggiare le situazioni di pericolo indicate nei predetti piani;
 - d) impiego dei mezzi e delle strutture operative necessarie per gli interventi, con particolare riguardo alle misure di emergenza per eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati dal Comune in via ordinaria;
 - e) informazione della popolazione sui comportamenti da tenere in occasione di emergenze;
 - f) attuazione degli interventi necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
 - g) attivazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti e utilizzo del volontariato a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali, regionali e provinciali;
- stabilendo che per lo svolgimento delle funzioni ad essi conferite i Comuni adottino ed aggiornano il piano comunale o intercomunale di protezione civile,

utilizzando anche forme associative e di cooperazione tra enti locali e, nei territori montani, le Comunità Montane;

- che l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del recente D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, ha stabilito che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali ivi individuate tra cui rientra quella della lettera e) individuata come "attività in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e il coordinamento dei primi soccorsi";

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

I Comuni di Caldarola, Belforte del Chienti, Serrapetrona, Camporotondo di Fiastrone e Cessapalombo, come sopra rappresentati, stipulano la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le attività di **Protezione Civile** di competenza comunale e il coordinamento dei primi soccorsi per una maggiore efficienza ed efficacia delle medesime, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 3 - Finalità

Il convenzionamento della funzione è finalizzato a garantire:

- la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi;
- l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio delle suddette funzioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio della funzione in oggetto, migliorando la qualità dei servizi erogati, contenendo le spese di gestione e rafforzando le modalità di concertazione territoriale;
- promuovere la cooperazione tra i comuni aderenti per una più efficace programmazione per il coordinamento e la gestione delle attività di protezione civile connesse alle fasi di previsione prevenzione e soccorso e ripristino di calamità o catastrofe, nonché tutto ciò che attiene le attività di formazione.

Art. 4 - Funzione

Sulla base delle finalità espresse, sono previste due fasi, come specificato di seguito.

Fase transitoria

Nella prima fase transitoria, in vista di ulteriori integrazioni delle attività di Protezione Civile, si mantiene in capo ai singoli Piani comunali di Protezione Civile l'individuazione dei rischi e delle azioni da svolgere. Si provvede al coordinamento dell'azione dei diversi gruppi di volontari da parte di un unico Ufficio Associato della Protezione Civile.

Fase definitiva

In una successiva fase, si procederà alla redazione di un Piano intercomunale di Protezione Civile con funzione di coordinamento dei Piani comunali, che, in applicazione di essi, li possa raccordare consentendo, inoltre, di ottimizzare le risorse disponibili, attraverso:

1. la completa integrazione dell'azione dei diversi gruppi di volontari;
2. l'eventuale definizione di un unico modello organizzativo del volontariato (es. costituzione di un unico Gruppo intercomunale di Protezione Civile).

Art. 5 - Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981 e dell'art. 15 della Legge n. 225/1992, il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite. Rimane inoltre di competenza dei Comuni l'approvazione del Piano intercomunale di Protezione Civile.

Art. 6 - Comune capofila

Il Comune di Cessapalombo assume il ruolo di Comune Capofila, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, con le seguenti competenze:

- curare gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla convenzione;
- fornire l'assistenza durante le sedute degli Organi, con la redazione dei verbali e la tenuta dei registri;
- presentare le richieste di contributo per l'acquisto di mezzi e materiali agli Enti sovracomunali; resta inteso che ciascun Comune potrà presentare richiesta in modo autonomo laddove espressamente previsto dalla normativa;
- gestire i fondi e amministrare i beni a disposizione relativi alla presente convenzione.

Per l'espletamento di tali attività il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici.

Art. 7 - Assetto organizzativo e attività operativa

Fase transitoria

Nella fase iniziale, prima dell'approvazione di un Piano Intercomunale di Protezione Civile, è prevista la costituzione, presso il Comune Capofila, di un Ufficio preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione associata delle funzioni di Protezione Civile, con un responsabile (responsabile del servizio di protezione civile del Comune Capofila), articolato in unità locali corrispondenti agli uffici della Protezione Civile dei Comuni aderenti, dotate di apposite figure di riferimento le cui funzioni sono descritte nei singoli Piani comunali, che continuano ad essere gli strumenti di definizione delle azioni da svolgere.

Responsabili del procedimento per la gestione delle attività previste dalla presente convenzione sono i responsabili degli uffici dei Comuni aderenti. Detti responsabili sono coordinati dal responsabile dell'Ufficio Associato della Protezione Civile.

Gli interventi da porre in essere in caso di emergenza sono diretti dal Sindaco del Comune coinvolto dall'evento che "assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza..." (art. 15, Legge 225/1992).

Fase definitiva

In una fase successiva, a seguito dell'approvazione del nuovo Piano Intercomunale di Protezione Civile, si potrà prevedere un diverso assetto organizzativo e differenti modalità operative, al fine di realizzare un'azione pienamente coordinata di risorse umane e mezzi.

Art. 8 – Responsabile dell'Ufficio Associato di protezione civile.

Il Responsabile dell'Ufficio Associato di protezione civile svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e può partecipare alla Consulta dei Sindaci. Il Responsabile gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, Gruppi/Associazioni di Volontari, ecc.) che esercitano specifiche competenze in materia di Protezione Civile, secondo gli indirizzi dettati dalla Consulta dei Sindaci.

Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti degli altri Comuni aderenti e dal/i coordinatore/i dei Volontari della Protezione Civile che operano nei territori comunali.

Il Responsabile, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- effettuare incontri , qualora necessario, con i gruppi/o comunali/intercomunale della Protezione Civile presso i Comuni;
- può partecipare alla Consulta dei Sindaci con funzioni consultive e di supporto tecnico;
- curare l'aggiornamento dell'elenco dei mezzi e materiali a disposizione dei Comuni associati per l'attività di Protezione Civile;
- redigere, di concerto e con il/i coordinatore/i dei Volontari, il Piano annuale delle attività, il piano delle spese e delle entrate e modalità operative di utilizzo e gestione dei materiali, mezzi e attrezzature il tutto da sottoporre alla Consulta dei Sindaci;
- mantenere, di concerto con le i gruppi della Protezione Civile, un costante monitoraggio del territorio e organizzare percorsi formativi e informativi;

Art. 9 – Consulta dei Sindaci.

La Consulta dei Sindaci dei comuni associati svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato. Si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio.

La consulta è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni associati o loro delegati e dai responsabili comunali di ciascun gruppo di protezione civile questi ultimi con sole funzioni consultive.

Delle riunioni è redatto apposito verbale. Il Presidente individua tra i dipendenti del proprio Comune un segretario verbalizzante.

In particolare, compete alla Consulta:

- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;
- approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa;
- proporre al responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio (reperibilità, criteri di acquisto e assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);
- approvare il Piano annuale di attività e quello delle spese e delle entrate;
- valutare eventuali nuove richieste di adesione alla convenzione;
- individuare un Vice-responsabile che sostituisca il Responsabile dell'Ufficio Associato in caso di assenza.

La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente o su richiesta di almeno 1 dei membri. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle sedute della Consulta è redatto verbale.

Art. 10 - Risorse finanziarie

Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del Servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dalla Consulta dei Sindaci, a copertura delle spese dirette e di quelle per il sostenimento dei Gruppi di Volontari.

Tali quote, così come i contributi di Enti pubblici e privati, dovranno confluire nelle casse del Comune Capofila, su apposito e specifico capitolo di bilancio.

Parimenti le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di Bilancio del Comune Capofila.

Compete al Responsabile dell'Ufficio Associato indicare in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Consulta dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dal Comune Capofila.

Le spese verranno disposte dal Responsabile dell'Ufficio Associato di Protezione Civile.

Art. 11 - Dotazione organica

Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Associato di Protezione Civile e secondo quanto stabilito in sede di Consulta dei Sindaci. Gli Enti stipulanti si impegnano a predisporre, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente, l'elenco del personale, delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.

Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato di Protezione Civile è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di Protezione Civile e con le modalità previste dal presente atto.

Al Piano Intercomunale di Protezione Civile è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che i Comuni partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio.

Art. 12 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

I beni strumentali all'esercizio del servizio di Protezione Civile, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato della Protezione Civile, limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.

L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso dalla Consulta dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio Associato della Protezione Civile, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Consulta sulla base del

valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che provvederà a riassegnarlo.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato della Protezione Civile è coordinata dal Comune Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria previ accordi con i singoli comuni aderenti.

Art. 13 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre, previa la sua stipulazione, dal 1° gennaio 2013 e ha durata sperimentale di anni tre. Decorso il triennio la stessa si intende prorogata tacitamente di anno in anno salvo disdetta dei comuni aderenti che dovrà avvenire con le modalità di cui al successivo art. 14. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 14 - Scioglimento e recesso

I Comuni possono recedere dalla presente convenzione, previa specifica deliberazione consiliare, da assumere entro il 30 settembre di ogni anno, con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo, prevedendo il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Associato. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati con i fondi del Servizio Associato trova applicazione il precedente art. 12.

Art. 15 Ammissione di nuovi comuni

L'istanza di ammissione di nuovi Comuni alla funzione associata, va presentata al Comune capofila il quale provvede a trasmetterla per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione decide preventivamente la Consulta dei Sindaci. In caso di accoglimento l'ammissione deve essere favorevolmente deliberata da tutti i Consigli comunali dei comuni aderenti.

Art. 16 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è deferita al giudice competente.

Art. 17 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Art. 18 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Consulta dei sindaci, con adozione se ed in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi

competenti. Trovano altresì applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia e le norme statutarie.
etto, approvato e sottoscritto.

Li, _____

Comune di Caldarola

Comune di Belforte del Chienti

Comune di Serrapetrona

Comune di Camporotondo di Fiastrone

Comune di Cessapalombo

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to PIERONI ERMANNO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

.....
ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità é divenuta esecutiva:

- il **19-12-12** essendo immediatamente esecutiva

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Comunale dal ove rimarrà esposta per 15 giorno consecutivi.
- E' stata pubblicata all'albo pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.cessapalombo.mc.it) il

E' stata comunicata, con apposito elenco ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

Cessapalombo li 10.01.2013

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to Saracca Giampietro

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cessapalombo , li 09.01.2013

Il Segretario Comunale
DOTT.SA SERAFINI GIULIANA



Giuliana Serafini